Mercoledì 15 febbraio 2023

P9_TA(2023)0044

Imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa: impresa comune «Chip»

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip» (COM(2022)0047 — C9-0113/2022 — 2022/0033(NLE))

(Consultazione)

(2023/C 283/27)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0047),

— visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0113/2022),

— visto l'articolo 82 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0012/2023),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

2022/0033(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

---

[1] GU C […] del […], pag. […].
[2] GU C […] del […], pag. […].

considerando quanto segue:

(-1) ***Rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori è una delle componenti fondamentali per conseguire la resilienza e la sicurezza economiche, l'autonomia strategica, il rafforzamento della sovranità digitale e la riduzione delle dipendenze; e svolgerà un ruolo importante nelle transizioni verde e digitale.***

(1) Il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio ([3]) istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, compresa l'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» ***(in appresso «l'impresa comune "Chip"»***.

(2) L'impresa comune «***Chip***» tratta tematiche chiaramente definite, tali da consentire alle industrie europee in generale di ***fare ricerca,*** progettare, ***innovare,*** fabbricare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di componenti e sistemi elettronici.

(3) Il regolamento (UE) […] ([4]) istituisce un quadro per aumentare la resilienza***, l'adattabilità, l'efficienza, la sicurezza e la stabilità dell'approvvigionamento*** dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori. ***Mira a stimolare gli*** investimenti ***pubblici e privati e la prosperità economica;*** rafforzare le potenzialità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori europea e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione ***e i portatori di interessi del settore***. Per creare le condizioni necessarie a rafforzare la capacità ***industriale, di ricerca, sviluppo e*** innovazione ***(RSI)*** dell'Unione, è istituita l'iniziativa «Chip per l'Europa» (in appresso «l'iniziativa»). Al fine di garantire un'attuazione coerente dell'iniziativa, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire consulenza al comitato delle autorità pubbliche.

(3 bis) ***L'impresa comune «Chip» dovrebbe cercare di garantire vantaggi chiari e identificabili in tutto l'ecosistema dei semiconduttori. Dovrebbe cercare di contribuire e rispecchiare i valori fondamentali dell'Unione, tra cui la privacy fin dalla progettazione, la fiducia, la sicurezza, la sostenibilità e la crescita delle competenze e dell'occupazione di qualità a tutti i livelli della catena del valore. [Il regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)] e l'impresa comune «Chip» dovrebbero puntare a sviluppare strette sinergie con i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare quelli che sostengono la diffusione di soluzioni innovative per le sfide dell'Unione. L'impresa comune «Chip» dovrebbe integrare tutti i pertinenti portatori di interessi, le PMI e le parti sociali.***

(3 ter) ***Le attività dell'impresa comune «Chip» dovrebbero operare efficacemente parallelamente agli obiettivi più ampi del Fondo per i chip al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente. L'impresa comune «Chip» dovrebbe offrire opportunità per aumentare la disponibilità di finanziamenti per sostenere la crescita delle start-up e delle PMI nonché gli investimenti lungo l'intera catena del valore e nell'Unione, contribuendo al conseguimento della duplice transizione ecologica e digitale. Occorre fornire sostegno e orientamento, in particolare alle start-up e alle PMI, in merito alle modalità di accesso agli investimenti pubblici e privati, compreso il capitale di rischio, con l'obiettivo di accelerare non solo l'accesso, ma anche la procedura di presentazione della domanda e di approvazione.***

(3 quater) ***Le attività del fondo per i chip dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente. Il fondo per i chip dovrebbe offrire opportunità per aumentare la disponibilità di finanziamenti per sostenere la crescita delle start-up e delle PMI e gli investimenti lungo l'intera catena del valore. L'Unione dovrebbe cercare di migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato. A tale proposito dovrebbero essere forniti orientamenti chiari e punti di accesso per assistere le start-up e le PMI nell'accesso ai fondi pubblici e privati. Inoltre, dovrebbe essere prevista una strategia per far fronte a crisi di finanziamento eccezionali, come l'aumento significativo dell'inflazione.***

(3 quinquies) ***Data l'importanza della collaborazione con terzi nel settore della RSI, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero stabilire orientamenti chiari e facilmente accessibili sulle modalità di accesso nonché su software e hardware per la loro partecipazione ai progetti che rientrano***

([3]) Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).

([4]) GU L […] del […], pag. […].

nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Nell'ambito delle strutture del consiglio europeo dei semiconduttori, dei consessi internazionali e di altri accordi e strategie dell'Unione con i paesi terzi, si dovrebbero fornire indicazioni per superare gli ostacoli esistenti alla cooperazione internazionale nel campo della RSI.

(3 sexies) ***La Commissione dovrebbe fornire orientamenti chiari e prontamente disponibili sui termini e le condizioni per lo sviluppo di linee pilota e l'accesso di terzi alle stesse, nonché sulla compatibilità e l'accessibilità delle piattaforme virtuali di progettazione, delle biblioteche di progettazione e dei centri di competenza dell'Unione.***

(3 septies) ***Il successo dell'iniziativa dovrà basarsi su uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, la prova e la sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. I nuovi concetti e le nuove ambizioni del… [Il regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)] e dell'iniziativa dovrebbero essere sostenuti da nuove disposizioni finanziarie significative per la RSI e per la progettazione, la prova e la sperimentazione di tecnologie e prodotti esistenti avanzati e in evoluzione all'interno dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione.***

(3 octies) ***L'iniziativa è una nuova iniziativa strategica dell'Unione e richiede nuove risorse di bilancio. Il finanziamento dell'iniziativa è esaminato durante la revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale, al fine di garantire la stabilità, la coerenza, l'ambizione e il finanziamento a lungo termine dell'iniziativa. Occorre garantire il proseguimento delle attività già previste nell'ambito di Orizzonte Europa. Le risorse finanziarie complessive assegnate al programma Orizzonte Europa non dovrebbero essere ridotte o riconvertite per il finanziamento di attività che esulano dalla RSI. Qualsiasi riduzione delle risorse finanziarie del programma volta a rafforzare la dotazione finanziaria del programma Europa digitale per contribuire all'iniziativa dovrebbe essere compensata da fonti di finanziamento supplementari.***

(3 nonies) ***L'impatto della spesa pubblica sull'iniziativa e sul settore RSIdell'Unione dovrebbe essere valutato e riesaminato prima del prossimo QFP. Le istituzioni pubbliche hanno la responsabilità di utilizzare i fondi pubblici in modo efficiente ed efficace in tutti i settori e di garantire la sana gestione finanziaria, il rapporto costi-benefici, la redditività degli investimenti pubblici e la prevenzione degli sprechi e degli errori. L'impresa comune «Chip» dovrebbe garantire che gli investimenti pubblici abbiano un impatto positivo sull'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione e sui suoi cittadini. A tale riguardo, la definizione dei programmi di lavoro e la loro attuazione per l'impresa comune «Chip» dovrebbero rispettare il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».***

(3 decies) ***Il sostegno finanziario derivante dall'iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato e a situazioni di investimento non ottimali risultanti dall'elevata intensità di capitale, dall'alto rischio e dalla complessità dell'ecosistema dei semiconduttori in modo proporzionato. Le azioni intraprese dall'impresa comune «Chip» non dovrebbero duplicare o escludere i finanziamenti privati né falsare la concorrenza nel mercato interno e dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto per l'Unione.***

(4) Le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa dovrebbero essere finanziate dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) che istituisce il programma Orizzonte Europa e dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio ([6]) che istituisce il programma Europa digitale. ***L'aumento del contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune «Chip» non dovrebbe comportare tagli ai programmi dell'Unione o ai progetti esistenti e dovrebbe essere stabilito conformemente al… [Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)], principalmente a partire dai margini non assegnati entro i massimali del QFP o mobilitati attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.***

([5]) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(5) L'iniziativa punta a rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando ***e diversificando*** nel contempo la capacità di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori ***in materia di RSI***, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre componenti avanzati***, sostenibili e innovativi***. Tali obiettivi dovrebbero essere promossi colmando il divario tra le potenzialità avanzate dell'Unione ***in materia di RSI*** e il loro sfruttamento industriale ***e investendo in tali sforzi***. L'iniziativa dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire l'integrazione ***della RSI,*** della progettazione, ***della fabbricazione,*** della produzione***, dell'imballaggio*** e dei sistemi nelle tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione***, come la fotonica e le tecnologie quantistiche, nonché lo sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori esistenti. Dovrebbe*** approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondendo alle esigenze dei settori industriali chiave e creando nuovi mercati.

(5 bis) ***Per ottenere il massimo impatto positivo possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi strategici dell'Unione, l'impresa comune «Chip» e il fondo per i chip dovrebbero cercare di ottimizzare le potenzialità di partenariati privati e/o del settore pubblico. Tali partenariati dovrebbero comprendere l'industria, le organizzazioni di ricerca e tecnologiche, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di RSI, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.***

(5 ter) ***L'impresa comune «Chip» e il fondo per i chip dovrebbero istituire insieme partenariati privati e/o del settore pubblico, ad esempio attraverso memorandum d'intesa al fine di conseguire più efficacemente taluni effetti specifici. Tali partenariati dovrebbero comprendere l'industria, le organizzazioni di RSIe tecnologiche, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile come le fondazioni che sostengono e/o svolgono attività di RSI.***

(5 quater) ***Per conseguire un'efficace autonomia strategica aperta, i beneficiari del sostegno finanziario dell'iniziativa dovrebbero adottare misure per prevenire trasferimenti indesiderati di tecnologie e conoscenze sviluppate nel quadro dell'iniziativa, utilizzando la gamma di strumenti disponibili a livello di Unione e nazionale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere informati e poter agire quando emerge il rischio di trasferimenti da soggetti nell'Unione a soggetti al di fuori dell'UE in seguito ad acquisizioni estere o ad altre misure intraprese da soggetti all'esterno dell'Unione per forzare i trasferimenti di tecnologie o conoscenze.***

(5 quinquies) ***Investire nei talenti e nelle competenze dovrebbe essere considerato una priorità fondamentale dell'iniziativa. La disponibilità di talenti è fondamentale per attrarre investimenti nei semiconduttori. L'Unione dovrebbe promuovere il potenziale umano e le competenze attraverso l'istruzione STEM, con particolare attenzione alle donne, che sono sottorappresentate in tali settori. Per massimizzare l'effetto dell'impresa comune «Chip», essa dovrebbe cercare di trovare sinergie con altri programmi e opportunità di finanziamento nel settore delle competenze e dell'istruzione. L'impresa comune «Chip» dovrebbe, laddove pertinente e opportuno nel quadro delle norme vigenti di Orizzonte Europa, cercare di rafforzare la sua cooperazione internazionale che è fondamentale per garantire l'accesso alle conoscenze, alle competenze e ai mercati a livello mondiale.***

(6) ***L'iniziativa dovrebbe essere dotata dei finanziamenti adeguati e necessari per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.*** L'iniziativa dovrebbe essere attuata mediante azioni fondate sulla solida base di conoscenze acquisita dall'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali». All'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno finanziario alle azioni finanziate nel quadro dell'iniziativa, ricorrendo a qualsiasi strumento o procedura previsti nell'ambito di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale. L'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» dovrebbe inoltre essere rinominata impresa comune «Chip». Lungo l'intera durata dell'impresa comune «Chip», almeno ***2,5*** miliardi di EUR dovrebbero essere destinati a linee pilota, infrastrutture di progettazione, centri di competenza e altre attività di sviluppo delle capacità.

(7) Le attività finanziate dall'impresa comune «Chip» dovrebbero essere contemplate all'interno di un programma di lavoro unico, che dovrebbe essere adottato dal consiglio di direzione. Prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, il comitato delle autorità pubbliche, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e dei contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti ***dell'industria, da esperti, dalle***

pari sociali, dal consiglio dei membri privati e comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori ([7]), dovrebbe definire la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ***RSI***, comprese le relative previsioni di spesa. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Successivamente, sulla base di tale definizione, il direttore esecutivo dovrebbe preparare il programma di lavoro, comprese le attività di sviluppo delle capacità e di ***RSI*** e le relative previsioni di spesa.

(8) ***Tutti i membri del consiglio di direzione dovrebbero essere coinvolti nella preparazione del programma di lavoro e dovrebbero partecipare alle discussioni pertinenti e ricevere le informazioni necessarie.*** Quando il consiglio di direzione adotta il programma di lavoro, solo la Commissione e gli Stati membri dovrebbero detenere diritti di voto per quanto riguarda la parte del programma di lavoro inerente lo sviluppo delle capacità. I diritti di voto relativi alla parte del programma di lavoro inerente le attività di ricerca e innovazione dovrebbero essere equamente condivisi dalla Commissione, dagli Stati partecipanti e dai membri privati. Qualora non sia possibile giungere a una decisione su una delle due parti del programma di lavoro, quest'ultimo dovrebbe essere adottato includendo solo la parte in merito alla quale è stata presa una decisione.

(9) Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione dei progetti relativi alle attività di sviluppo delle capacità. A tal fine, è opportuno che il comitato delle autorità pubbliche comprenda unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. ***I membri del comitato delle autorità pubbliche dovrebbero possedere le competenze e l'esperienza necessarie per formulare raccomandazioni che tengano conto degli obiettivi dell'impresa comune «Chip». Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe puntare a migliorare l'equilibrio di genere all'interno delle sue strutture e dei suoi progetti e cercare di garantire l'equilibrio geografico dei progetti selezionati.***

(10) Il comitato delle autorità pubbliche dovrebbe essere responsabile della selezione dei progetti relativi alle attività di ricerca e innovazione.

(11) Nell'ottica di accelerare l'attuazione delle azioni dell'iniziativa e di rafforzare la cooperazione tra i soggetti giuridici, in particolare le organizzazioni di ricerca e tecnologia, talune proposte di azioni dovrebbero essere ammissibili a ricevere finanziamenti solo se l'azione è svolta da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio formato da almeno tre soggetti giuridici di tre Stati membri diversi***, che riflettono un equilibrio geografico in tutta l'Unione***. Tale consorzio potrebbe essere strutturato come il consorzio per un'infrastruttura dei chip europea proposto nella normativa sui chip o sulla base di un altro strumento giuridico disponibile a norma del diritto dell'Unione. Dato che le attività sostenute nell'ambito dell'iniziativa e attuate dall'impresa comune «Chip» sono finanziate dal programma Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune «Chip» di cui all'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio dovrebbe essere incrementato di conseguenza. Anche i costi amministrativi dell'impresa comune «Chip» dovrebbero essere incrementati di pari passo all'aumento dei compiti operativi. I membri privati non dovrebbero contribuire ai costi amministrativi supplementari.

(12) L'erogazione di sostegno finanziario alle attività nell'ambito del programma Europa digitale dovrebbe essere conforme alle norme del regolamento (UE) 2021/694.

(13) L'impresa comune «Chip» dovrebbe agevolare la cooperazione tra l'Unione e i ***pertinenti*** soggetti internazionali ***che condividono gli stessi principi al fine di rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione e proteggere i diritti di proprietà intellettuale***. ***Dovrebbe definire*** una strategia di cooperazione ***fondata sulle complementarietà e le interdipendenze lungo la filiera dei semiconduttori***, che comprenda l'individuazione e la promozione di ambiti di cooperazione nel settore della ***RSI***e nel settore dello sviluppo delle competenze, nonché l'attuazione di azioni laddove è ravvisabile un vantaggio comune, principalmente sulla base del principio di reciprocità***, in linea con Orizzonte Europa e gli obblighi internazionali***.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

([7]) L'alleanza è menzionata nella comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa».

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/2085 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. "membro fondatore": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale identificata come membro di un'impresa comune nel presente regolamento o in uno dei suoi allegati;

3. "membro associato": qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, oppure un'organizzazione internazionale che aderisce a un'impresa comune firmando una lettera di impegno ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, previa approvazione conformemente all'articolo 7;

4. "Stato partecipante": qualsiasi Stato membro o paese associato a Orizzonte Europa o, se del caso, al programma Europa digitale, previa notifica della sua partecipazione alle attività dell'impresa comune pertinente mediante una lettera di impegno;»;

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) l'impresa comune "Chip";»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per tenere conto della durata del programma Orizzonte Europa e, se del caso, del programma Europa digitale, gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni sono pubblicati entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2028, al più tardi.»;

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'impresa comune "Chip" contribuisce altresì ***all'attuazione degli*** obiettivi dell'iniziativa "Chip per l'Europa" e del programma Europa digitale.»;

4) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'importo del contributo dell'Unione specificato nella parte seconda può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa in linea con l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e, se del caso, al programma Europa digitale in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/694, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo dei membri diversi dall'Unione o delle loro entità costitutive o affiliate.

3. Il contributo dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e dell'articolo 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli organismi di cui all'articolo 71 del medesimo regolamento.»;

5) all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

a) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre ai criteri stabiliti all'articolo 22 del regolamento Orizzonte Europa o, nel caso dell'impresa comune "Chip", all'articolo 18 del programma Europa digitale, il programma di lavoro ***include***, in un allegato, criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali***, compreso un contributo al conseguimento della duplice transizione verde e digitale***.»;

b) il terzo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ciascuno Stato partecipante affida all'impresa comune ***"Chip"*** la valutazione delle proposte conformemente al programma contributore dell'Unione.»;

6) all'articolo 29, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli impegni di bilancio delle imprese comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b), d), g) e h), possono essere ripartiti su frazioni annue. Fino al 31 dicembre 2024, l'importo cumulativo di tali impegni di bilancio in frazioni non supera il 50 % del contributo massimo dell'Unione di cui all'articolo 10. A partire dal gennaio 2025, almeno il 20 % del bilancio cumulativo degli anni residui non è coperto da frazioni annue.»;

7) l'articolo 126 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) stabilire l'eccellenza scientifica e la leadership nell'innovazione dell'Unione in relazione a tecnologie emergenti per componenti e sistemi, anche per quanto riguarda attività relative a livelli inferiori di maturità tecnologica, nonché promuovere il coinvolgimento attivo delle PMI, che rappresentano almeno un terzo del numero totale di partecipanti ad azioni indirette e almeno il 20 % del finanziamento pubblico assegnato ad azioni di ricerca***, sviluppo*** e innovazione ***(RSI)*** dovrebbe essere destinato a loro favore.»;

b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) aumentare in tutta l'Unione le capacità ▌nelle tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione per rafforzare le potenzialità avanzate di progettazione, ***fabbricazione, apparecchiatura, sviluppo di materiali,*** integrazione dei sistemi e produzione ***e imballaggio*** di semiconduttori dell'Unione***. Essa cerca nel contempo di prevenire*** e limitare ove possibile ***qualsiasi impatto negativo sull'ambiente e applica i principi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio.»;***

c) al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) stabilire coerenza tra l'agenda strategica di ricerca e innovazione dell'impresa comune "Chip", i contributi forniti da altri portatori di interessi pertinenti, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, e le politiche dell'Unione ***in modo da attuare e raggiungere, in particolare, gli obiettivi dell'iniziativa***;»;

d) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere ▌seguenti:

«g) sviluppare capacità di progettazione ▌per le tecnologie integrate dei semiconduttori***, le tecnologie quantistiche e altre tecnologie all'avanguardia come la fotonica***;

h) potenziare le linee pilota esistenti e svilupparne di nuove;

i) creare capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo di chip quantistici;

j) istituire una rete di centri di competenza in tutta Europa;

j bis) sostenere la transizione verde garantendo che le considerazioni ambientali siano prese in considerazione nello sviluppo e nell'attuazione della RSI, ad esempio una maggiore efficienza energetica e idrica;

j ter) promuovere l'istruzione nelle discipline STEM, in particolare la partecipazione delle donne alla RSI;

j quater) promuovere la scienza aperta e la visibilità pubblica e garantire che le attività di RSIsiano volte a produrre un impatto positivo sulla società.»;

8) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune ***"Chip"***, compresi gli stanziamenti SEE, è pari ***ad almeno*** 4 175 000 000 EUR, di cui fino a 50 174 000 EUR per i costi amministrativi, ripartiti come segue:

a) fino a 2 650 000 000 EUR da Orizzonte Europa;

b) fino a 1 525 000 000 EUR dal programma Europa digitale.

2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1 è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati a ciascun programma interessato.

3. I paesi terzi associati a Orizzonte Europa o al programma Europa digitale possono assegnare all'impresa comune ***"Chip"*** fondi supplementari dell'Unione a integrazione del contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente ai rispettivi accordi di associazione. Tali fondi supplementari dell'Unione non incidono sul contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 129, paragrafo 1.

4. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è utilizzato per l'impresa comune ***"Chip"*** al fine di fornire sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2021/695, corrispondenti alle attività di ***RSI***, dell'impresa comune ***"Chip"***.

5. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è utilizzato per lo sviluppo di potenzialità per linee pilota e infrastrutture di progettazione in tutta l'Unione.»;

9) all'articolo 129, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga all'articolo 28, paragrafo 4, i membri privati effettuano o predispongono per le loro entità costitutive o affiliate contributi finanziari pari ***a un massimo di*** 26 331 000 EUR per i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip". La quota del contributo totale su base annua per i costi amministrativi dell'impresa comune "Chip" versata dai membri privati è pari al 35 %. ***Se la portata o la composizione dell'impresa comune "Chip" cambia in modo significativo, i membri privati sono consultati in merito a eventuali modifiche del contributo finanziario.***»;

10) all'articolo 133 è aggiunto il paragrafo 3 bis seguente:

«3 bis. Il consiglio di direzione comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri all'atto ***della*** votazione ▌. La Commissione detiene diritti di voto corrispondenti al 50 %. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di voto degli Stati membri.»;

11) è inserito l'articolo 133 bis seguente:

«Articolo 133 bis

Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale

1. Il regolamento (UE) 2021/694 si applica alle attività finanziate dall'impresa comune "Chip" nell'ambito del programma Europa digitale.

2. Il programma di lavoro e gli inviti a presentare proposte dell'impresa comune "Chip" sono pubblicati sul sito web del programma Europa digitale.

3. L'impresa comune "Chip" effettua, in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694, audit ex post della spesa per le attività finanziate dal bilancio del programma Europa digitale.»;

Mercoledì 15 febbraio 2023

12) l'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Limitazioni e condizioni della partecipazione ad azioni specifiche

1. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, in deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera l), laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695.

2. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, laddove la Commissione lo richieda, a seguito dell'approvazione da parte del comitato delle autorità pubbliche, la partecipazione ad azioni specifiche è limitata conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694.

3. Per quanto riguarda le azioni finanziate nell'ambito di più di un programma contributore dell'Unione, il programma di lavoro stabilisce condizioni comuni, anche in merito alla limitazione della partecipazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in conformità delle norme dei programmi contributori dell'Unione.

4. Talune azioni possono essere svolte da soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio strutturato sotto forma di consorzio per un'infrastruttura dei chip europea. Le azioni per le quali tale consorzio può essere necessario, gli specifici requisiti di ammissibilità per l'attuazione di azioni e compiti specifici e, se del caso, i requisiti operativi per la costituzione, l'esercizio e lo scioglimento sono definiti nel programma di lavoro.

4 bis. Al fine di massimizzare l'impatto positivo dei finanziamenti e dei progetti dell'Unione e di proteggere da trasferimenti indesiderati di tecnologia e di conoscenze, si applica l'articolo 27 bis, paragrafo 2 bis, del… [Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)].»;

13) è inserito l'articolo 134 bis seguente:

«Articolo 134 bis

Compiti aggiuntivi del direttore esecutivo

Oltre a svolgere i compiti di cui all'articolo 19, il direttore esecutivo dell'impresa comune "Chip" prepara e, tenuto conto della definizione elaborata dalle autorità pubbliche di cui all'articolo 137, lettera f), e dei ***pertinenti*** contributi forniti dai portatori di interessi ***e da esperti***, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori, presenta per adozione al consiglio di direzione il programma di lavoro dell'impresa comune ***"Chip"***, ai fini dell'attuazione dell'agenda strategica di ricerca e innovazione.»;

14) l'articolo 136 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 137, lettere f) e g), il comitato delle autorità pubbliche comprende unicamente la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»;

15) l'articolo 137 è così modificato:

a) sono aggiunte le lettere f) e g) seguenti:

«f) prima della preparazione di ciascun programma di lavoro, definisce la parte del programma di lavoro inerente le attività di sviluppo delle capacità e le attività di ***RSI***, comprese le relative previsioni di spesa, tenendo conto del parere ***del consiglio dei membri privati e*** del consiglio europeo dei semiconduttori e dei ***pertinenti*** contributi forniti da altri portatori di interessi ***dell'industria, da esperti e dalle parti sociali***, comprese eventuali tabelle di marcia definite dall'alleanza per i processori e le tecnologie dei semiconduttori;

g) seleziona le proposte corrispondenti alle attività di sviluppo delle capacità conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u).»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) seleziona le proposte corrispondenti alle attività di ***RSI*** conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2, lettera u);»;

16) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 141

Tassi di finanziamento e norme di partecipazione

1. Per le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all'articolo 34 di tale regolamento, e per le attività finanziate nell'ambito del programma Europa digitale, l'impresa comune "Chip" può applicare tassi di finanziamento diversi per il finanziamento dell'Unione erogato nel contesto di un'azione a seconda del tipo di partecipante, in particolare le PMI e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, e del tipo di azione. I tassi di finanziamento sono indicati nel programma di lavoro.

2. Laddove sia debitamente giustificato nella descrizione di temi pertinenti nel programma di lavoro, un unico soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato o consorzi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 o all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/694 sono ammessi a partecipare ad azioni finanziate dall'impresa comune "Chip".»; "

17) i riferimenti all'impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali» sono intesi come riferimenti all'impresa comune «Chip».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente